



COMUNE DI CAPODIMONTE

Provincia di Viterbo

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 20 DEL 21/02/2026

OGGETTO: MANUTENZIONE E TAGLIO DI ALBERATURE E RAMI PERICOLOSI, SFALCIO DELLA VEGETAZIONE, MANUTENZIONE DI CUNETTE, FOSSI, CANALI DI SCOLO, SCARPATE, RIPE STRADALI E CURA DEI TERRENI POSTI A MARGINE DELLE ARTERIE STRADALI POSTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI CAPODIMONTE.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE

Premesso che:

- L'articolo 29 del vigente Codice della Strada (D. Lgs 30/04/1992 n. 285 e s.m.i.) al comma 1 stabilisce che *"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono la leggibilità dalla distanza ed angolazione necessarie"*;
- Al comma 2 il predetto articolo precisa che *"Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile"*;
- L'articolo 31 del C.d.S. prevede che *"I proprietari devono altresì mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono inoltre realizzare ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare si eseguiscano interventi che possano causare i predetti eventi"*;
- Con frequenza sempre maggiore, le avverse condizioni metereologiche e le copiose piogge producono fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, invasione della sede stradale da parte di fango ed acqua, cedimento delle scarpate adiacenti alle strade, caduta di alberature e rami posti anche in proprietà private confinanti con le strade;
- la crescita incontrollata del verde che si protrae sul suolo pubblico, sulle cunette e canali laterali e oltre il ciglio stradale può con il tempo interferire sulla corretta fruibilità e funzionalità delle strade in oggetto indicate, provocare il danneggiamento del fondo stradale stesso oltre che pregiudizio alla circolazione dovuto all'occultamento della segnaletica e al restringimento della carreggiata nonché, durante la stagione estiva, essere

strumento di propagazione in caso di incendio con suscettibilità ad estendersi nell'infrastruttura antropizzata posta in prossimità;

Accertato che eventuali cattive condizioni di viabilità lungo le arterie stradali in oggetto indicate possono essere causate anche da:

- Occlusione totale o parziale, mancata o scarsa manutenzione o non idonea regimentazione degli scoli privati adiacenti alle proprietà laterali e delle tubazioni sottostanti gli accessi privati, i cui alvei sono spesso invasi da vegetazione infestante, con pregiudizio al libero deflusso delle acque;
- Lavori di coltivazione ed aratura dei terreni agricoli che si estendono fino ai margini della sede stradale e delle relative pertinenze e/o scarpate delle medesime strade, con grave danno alle stesse;
- Eliminazione o non adeguata manutenzione dei fossi e canali di scolo, con modifica del sistema di regimentazione delle acque;
- Presenza di alberature poste lungo il ciglio delle strade con pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria, piante che risultano ammalorate e suscettibili di caduta, rami pericolosi pendenti e/ spezzati a seguito di passati eventi meteorologici;
- Alberature, arbusti, rampicanti, siepi vive collocate in posizioni pericolose che nascondono o limitano la visibilità di segnali stradali o che si protendono oltre il confine stradale;
- Fogliame che si stacca da alberi, arbusti e rampicanti e che cadendo in fossi e cunette a lato della strada porta a una minore efficienza del sistema di raccolta delle acque meteoriche;
- Deposito sui terreni confinanti di materiali di qualsiasi natura che possano immettere sostanze nocive tali da diffondersi in superficie o infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo in prossimità della sede stradale;

Verificato che le situazioni sopra dette:

- Possono restringere e/o danneggiare direttamente o indirettamente la sede stradale e costituire pericolo per la circolazione sia veicolare che pedonale, possono limitare la distanza di visuale libera e la larghezza utile nonché compromettere la stabilità delle ripe interessate;
- Possono cagionare anomalie della planarità della piattaforma stradale, creare pregiudizio alla sicurezza in occasione di eventi atmosferici di particolare entità ed essere causa di sinistri stradali dovuti al distacco di rami, branche o di materiale sciolto o lapideo;

Considerato che i proprietari, possessori e/o tenutati/conduuttori dei fondi privati confinanti con le strade provinciali, comunali, vicinali e consortili di uso pubblico, sono tenuti ad adottare tutti gli accorgimenti atti a mantenere i propri terreni in modo tale da evitare situazioni di pericolo per la sicurezza stradale e per l'incolumità dei pedoni e dei veicoli, ai sensi e per gli effetti del vigente Codice della Strada;

Visto il Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali 18/08/2000, n. 267 il quale all'art. 107 detta disposizioni sulle funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto il dettame del vigente Codice della Strada, D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e del suo Regolamento di Attuazione ed Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n. 495 con s.m.i.;

Vista la Legge 241/1990;

Vista la Legge 689/81;

Visto il Codice Civile;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Polizia Rurale;

Visto il vigente Regolamento degli uffici e dei Servizi;

ORDINA

A tutti i proprietari, possessori e/o tenutari/conduttori a qualsiasi titolo di terreni confinanti con le strade provinciali, comunali, vicinali, consortili di uso pubblico esistenti nel territorio comunale di Capodimonte, dalla data di emissione del presente atto e costantemente durante l'anno, di provvedere secondo le disposizioni previste dal vigente C.d.S. a quanto di seguito specificato:

- Verifica costante, al fine della messa in sicurezza mediante taglio, ove necessario, della condizione degli esemplari arborei ed arbustivi anche dotati di rami o loro parti (es. alberi inclinati verso la strada, con particolare riferimento a quelli in stato vegetativo critico) ricadenti nelle fasce di pertinenza delle strade e sul ciglio stradale. Sono altresì incluse anche le alberature al di fuori delle fasce di pertinenza che, per dimensione e posizione, presentano un potenziale pericolo di ribaltamento sulla strada pubblica, secondo le specifiche direttive della vigente legislazione in materia, oltre che la rimozione di esemplari o parti di essi già caduti sul piano viabile;
- Estirpazione, potatura e costante controllo di siepi, arbusti, cespugli e sterpaglie che provocano restringimenti, invasioni, limitazioni o danneggiamento delle strade e/o occultamento della segnaletica stradale, con rimozione di residui e scarti vegetali caduti sulla sede stradale a seguito di detti lavori;
- Costante manutenzione e conservazione dei muri ed opere di sostegno di qualsiasi genere in modo tale da non arrecare danni alle strade e alle relative pertinenze;
- Manutenzione, ripristino e pulizia delle ripe e delle scarpate stradali, in modo tale da impedire franamenti o cedimenti o altri danni al corpo stradale della viabilità pubblica, con esecuzione, ove occorre, delle necessarie opere di mantenimento;
- Rimozione di terriccio, massi lapidei, frane o altri materiali qualora caduti sulla sede stradale dai propri fondi per effetto di intemperie o per qualsiasi natura;

- Evitare di eseguire lavori di aratura o qualsiasi altro movimento di terreno compresa la semina per una distanza in proiezione orizzontale non inferiore a un metro dal confine stradale o dal ciglio di fossi e cunette. In caso di terreni in pendenza dovranno essere realizzati dei solchi trasversali (in numero e dimensioni adeguate) e un canale di raccolta parallelo alla fascia di rispetto sopra detta che permetta il regolare e costante convogliamento delle acque meteoriche provenienti da monte;
- Evitare lo sradicamento e la bruciatura dei ceppi degli alberi che sostengono le ripe e le scarpate stradali;
- Garantire la corretta regimentazione delle acque attraverso la costante manutenzione e pulizia dei canali, dei fossi, degli sbocchi degli scoli o delle scoline presenti all'interno dei terreni agricoli privati, sia coltivati che incolti, sui terreni di pertinenza dei fabbricati e nei tratti privati adiacenti le strade in modo da evitare, in caso di piogge o nevicate cospicue e prolungate, il verificarsi di fenomeni di dilavamento ed erosione del terreno, di invasione della sede stradale da parte di fango ed acqua, di cedimento delle scarpate laterali, al fine di evitare gravi danni e disagi alla circolazione stradale nonché grave pregiudizio alla sicurezza e pubblica incolumità;
- Impedire il ristagno di fango, terreno o acqua nei fossati, canali e cunette adiacenti le strade citate in oggetto che tracimando potrebbe cagionare situazioni di pericolo per la circolazione stradale. Il materiale proveniente da detti lavori dovrà essere rimosso a cura e spese degli interessati e smaltito secondo le vigenti disposizioni di legge.

AVVERTE

Che è fatto obbligo ai soggetti interessati:

- Di eseguire le sopra dette operazioni usando particolare cura in modo da non provocare danni a persone e/o cose;
- Effettuare i predetti lavori di taglio e potatura delle piante, delle siepi, degli arbusti, cespugli e ramaglie con la massima tempestività ogniqualvolta avvenga un'invasione della proprietà o viabilità pubblica;
- Garantire la pubblica incolumità durante l'esecuzione dei lavori indicati sopra e procedere all'installazione di adeguata segnaletica stradale prevista per legge;
- Acquisire dagli enti preposti ogni autorizzazione o nulla osta se necessari alla realizzazione dell'intervento.

Fatta salva ogni azione sanzionatoria al riguardo, i soggetti interessati rimarranno responsabili in conseguenza di danni che possano verificarsi per cause riconducibili all'inosservanza della presente ordinanza.

Qualora dalle inadempienze verso le disposizioni sopra specificate dovesse derivare grave e imminente pericolo per la sicurezza della circolazione e per la pubblica incolumità, ovvero in caso di ostinata inadempienza dei proprietari privati, anche a seguito di eventuale diffida, questa Amministrazione provvederà all'esecuzione dei lavori d'ufficio con successiva attivazione della procedura di recupero delle spese a carico dei soggetti inadempienti.

Si ricorda che in base all'art. 5 della Legge 689/1981 nel caso in cui più persone concorrono in una

violazione amministrativa ciascuna di esse soggiace alla sanzione per questa prevista, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge (riferimento art. 197 C.d.S.).

In particolare si rammenta il generale principio della responsabilità del custode del bene, sia esso proprietario, usufruttuario, enfiteuta, conduttore, ecc., sul quale grava la presunzione di responsabilità generale ex art. 2051 del Codice Civile.

RENDE NOTO

Che la violazione alle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà assoggettata:

- Alla sanzione amministrativa pecuniaria da applicarsi con i criteri ed i principi di cui alla legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.;
- Alle sanzioni amministrative previste dagli articoli 29, 30, 31, 32 e 33 del vigente Codice della Strada mediante pagamento delle somme:
 - Articolo 29 comma 3 da € 173.00 a € 695.00;
 - Articolo 30 comma 8 da € 430.00 a € 1731.00;
 - Articolo 31 comma 2 da € 159.00 a € 641.00;
 - Articolo 32 comma 6 da € 173.00 a € 694.00;
 - Articolo 33 comma 7 da € 173.00 a € 694.00.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4° della legge 241/90, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Lazio nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

DISPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'albo pretorio del Comune di Capodimonte e sul sito istituzionale dell'Ente in modo da assicurarne la più ampia diffusione e trasmessa ai soggetti di seguito indicati:

Ufficio Tecnico – sede;

Comando Stazione Carabinieri - Capodimonte;

Comando Stazione Carabinieri Forestale – Montefiascone;

Astral S.p.A. – Roma;

Provincia di Viterbo – Viterbo.

**Il Responsabile
Settore Polizia Locale
Cecilia Pioppa**